

Rapporto

numero

data

Dipartimento

6775 R/AR/BR 22 ottobre 2013

FINANZE E ECONOMIA / TERRITORIO

Concerne

della Commissione speciale energia sui messaggi 9 aprile 2013, 29 maggio 2013 e 8 ottobre 2013 concernenti la modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007, del 30 novembre 2009 (LA-LAEI)

PREMESSA

Fino al 2008 i Comuni ticinesi potevano monopolizzare la distribuzione di energia elettrica sul loro territorio sia direttamente, attraverso proprie aziende municipalizzate, o sia dandola in concessione ad aziende distributrici dietro pagamento di un contributo convenzionale conosciuto come "privativa", e che globalmente ammontava a circa 40 milioni di franchi all'anno. Con l'entrata in vigore della LAEI, a livello federale, i monopoli di distribuzione sono stati soppressi e di conseguenza anche le "privative" incassate dai Comuni sono venute a cadere.

Onde evitare che i Comuni venissero privati di questa importante fonte di entrate il Parlamento ticinese, modificando la proposta del Governo, ha introdotto una nuova tassa a carico dei consumatori sull'uso della rete di distribuzione e sull'uso del suolo pubblico.

La decisione del Gran Consiglio, votata a larghissima maggioranza, prevedeva di applicare una tassa che fino al 2013 consente ai Comuni di incassare un importo equivalente a quello delle vecchie "privative" e che a partire dal 2014 dovrebbe consentire loro di incassare un importo annuo di circa 35 milioni di franchi. Il Governo aveva proposto a partire dal 2014 una tassa che oltre a essere facoltativa (a libera scelta dei Comuni) era più ridotta per chi consumava meno di 100 MWh (cioè 1 ct/kWh). Il Parlamento - seguendo la proposta della maggioranza della Commissione speciale dell'energia - ha però deciso di mantenere la tassa di 2 ct/kWh perché altrimenti i Comuni avrebbero incassato annualmente solo 19,75 milioni di franchi (ossia la metà rispetto a quanto incassavano grazie alle "privative") e ha altresì deciso di rendere obbligatoria la tassa in tutti i Comuni.

In dettaglio a partire dal 2014 i piccoli consumatori dovranno pagare (come adesso con la privativa) una tassa di 2 centesimi per ogni kWh per l'uso speciale del suolo pubblico (tassa che verrà riversata ai comuni), mentre i grandi consumatori si vedranno ridotto l'importo dal centesimo attuale a 0.5 cent/kWh. Nel 2009 fu permesso il prelievo di una nuova tassa a titolo provvisorio grazie a un decreto legislativo, al quale è in seguito subentrata la nuova legge cantonale di applicazione entrata in vigore dal 1 gennaio 2010. Tale legge prevede per l'appunto che fino alla fine del 2013 la tassa sull'uso delle reti di distribuzione ammonterà a 2 cts/kWh fino a un consumo di 100 MWh e a 1 ct/kWh per un consumo superiore (ma fino a un massimo di 5 GWh), e che a partire dal 2014 per le due categorie di consumo verrà riscossa una tassa di concessione e per l'uso speciale del suolo pubblico di 2 cts/kWh e rispettivamente 0,5 cts/kWh.

RICORSO

Contro questa decisione il movimento politico “Il Guastafeste” contestando queste nuove tasse perché ha ritenuto che esse violino il diritto federale nonché alcune disposizioni Costituzionali, ha interposto ricorso adducendo che questa tassa dovrebbe andare a carico delle aziende distributrici. Secondo il ricorrente sono infatti queste ultime e non i consumatori finali a utilizzare e occupare il suolo pubblico con le loro infrastrutture (cabine di distribuzione, pali, cavi, ecc) indispensabili a poter vendere l’elettricità. Inoltre il ricorrente ha sostenuto che, con la sua decisione, il parlamento cantonale ha completamente ignorato gli interessi dei consumatori privilegiando quelli dell’industria e dei comuni con un’interpretazione ad hoc della legge federale. Per le economie domestiche la tassa “per l’uso speciale del suolo pubblico” ammonterebbe a decine fino a centinaia di franchi all’anno, mentre chi consuma tanto si vedrà uno sconto sulla bolletta.”

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE FEDERALE

Con la sentenza 2C_169/2010 del 17 novembre 2011 - parzialmente pubblicata in DTF 138 II 70 - il Tribunale federale si è pronunciato sulla tassa di concessione, e segnatamente per l’uso speciale del suolo pubblico, prevista dall’art. 14 LA-LAEI, che era stata impugnata da Giorgio Ghiringhelli con ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).

Il Tribunale federale ha annullato questo disposto, rilevando in sostanza che il tributo in esame - percepito per il riconoscimento del diritto di posare, mantenere e tenere in esercizio su suolo pubblico le linee e le installazioni necessarie alla fornitura di energia (art. 13 LA-LAEI) - è una tassa di natura causale, che esso costituisce la controprestazione per la concessione dell’uso del suolo pubblico accordata al gestore di rete, che la sua diretta percezione presso i consumatori finali di energia, invece che presso i gestori di rete, è manifestamente insostenibile e quindi arbitraria (art. 9 Cost.) e che pure arbitrario è il prelievo di questo tributo secondo una tariffa che divide in categorie i consumatori finali e li tassa in modo differenziato e finanche degressivo, a seconda della quantità di energia che utilizzano.

Il ricorso era anche rivolto contro il tributo sull’uso della rete di distribuzione, cioè la tassa transitoria che rimarrà in vigore fino alla fine del 2013, ha però accolto la parte del ricorso che chiedeva l’annullamento del modello di tassazione che a partire dal 2014 avrebbe dovuto fruttare 35 milioni di franchi all’anno ai Comuni, previsto dalla norma transitoria di cui all’art. 22 cpv. 3 LA-LAEI e applicabile fino al 31 dicembre 2013: ma su questo punto, il gravame è stato dichiarato inammissibile per carenza di motivazione (consid. 2.2, inedito).

Per completezza d’informazione riporto qui di seguito il comunicato completo del Tribunale Federale¹ richiamando l’attenzione al capoverso finale: *“La normativa adottata dal Gran Consiglio ticinese prevede tra l’altro la percezione di una tassa per la concessione e segnatamente per l’uso speciale del suolo pubblico (art. 14 LA-LAEI) così come di un tributo sull’uso delle reti di distribuzione (art. 22 LA-LAEI), ponendole entrambe a carico dei consumatori finali. Per quanto interposto contro l’art. 22 cpv. 2-4 LA-LAEI, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di motivazione. Per quanto interposto contro l’art. 14 LA-LAEI, la cui entrata in vigore era comunque prevista unicamente a partire dal 1° gennaio 2014, parte delle censure sollevate nel ricorso sono invece state considerate fondate. Il*

¹ Tribunale Federale, Incar to n. 11.5.2/20_2011, Comunicato del 17 novembre 2011

Tribunale federale ha considerato il tributo previsto dall'art. 14 LA-LAEI come una tassa di natura causale per la concessione dell'uso speciale del suolo pubblico. Esso ha ritenuto che la sua diretta percezione presso i consumatori finali, invece che presso i gestori di rete, debba essere considerata arbitraria. Infatti, simile tributo costituisce la controprestazione per una concessione d'uso del suolo pubblico, che non viene accordata al consumatore finale, bensì al gestore stesso. In questo contesto, arbitrario è stato pure considerato il prelievo di un simile tributo secondo tariffe differenti, dipendenti dal consumo di energia da parte dei consumatori finali.

Il giudizio reso non esclude il prelievo di una tassa di concessione presso il gestore di rete e la sua successiva messa a carico del consumatore finale.”

PARERE GIURIDICO

Il Consiglio di Stato ha conferito al prof. Peter Locher - che è in Svizzera uno dei maggiori esperti di diritto fiscale e che è anche giudice supplente presso la Seconda Corte di diritto pubblico del Tribunale federale - il mandato di allestire un parere giuridico volto a esaminare se sia compatibile con gli art. 127 e 134 Cost. (in particolare con l'IVA) e con la LAEL².

Il Prof Locher nel suo parere :

- 1) ha osservato che, secondo la LAEL e soprattutto dopo la sua revisione del 23 dicembre 2011, occorre chiaramente distinguere tra distribuzione di energia (reti, infrastruttura) e approvvigionamento elettrico (fornitura di energia elettrica) e che Cantone e Comuni sono competenti nel primo settore e possono rilasciare al gestore di rete la concessione di utilizzare in esclusiva il suolo pubblico e di creare, rispettivamente gestire una rete. Per questo rilascio, essi possono prelevare dal gestore di rete delle tasse di concessione: queste tasse devono però rispettare il principio dell'equivalenza³ e basarsi in primo luogo su aspetti dell'infrastruttura e sul valore della prestazione accordata e meno (o non più) sugli aspetti del consumo (energia elettrica);
- 2) ha rilevato che risulta quantomeno problematico basarsi sul criterio del consumo di energia per il diritto di utilizzare il suolo pubblico indicando che si potrebbe far capo ad una tassa di concessione modica che rispetti scrupolosamente il principio dell'equivalenza basata sull'infrastruttura, tenendo conto della superficie di suolo pubblico richiesta, della lunghezza della condotta posata sul demanio pubblico, dell'uso durevole o limitato nel tempo e anche dell'utilità che il beneficiario ne trae;
- 3) ha infine rilevato che, con la soppressione dei regimi di monopolio sull'approvvigionamento elettrico, il Cantone Ticino non può più finanziarsi in quest'ambito (né finanziare i Comuni) per mezzo di tasse di concessione per l'uso speciale del suolo pubblico di carattere “fiscale”, in contrasto con gli art. 127 e 134 Cost. e in dispregio della LAEL, e che la norma transitoria di cui all'art. 22 cpv. 3 LA-LAEI non deve essere mantenuta dopo il 2013.

² Ris. gov. n. 1131 del 1° marzo 2012.

³ Questo principio concretizza quelli di proporzionalità e del divieto dell'arbitrio nel campo dei tributi causali. Secondo questo principio, la tassa non deve presentare una manifesta sproporzione con il valore obiettivo della prestazione e deve rimanere entro limiti ragionevoli: il legislatore può comunque ricorrere a metodi di calcolo schematici in base ad aspetti pratici e a esperienze con valori medi (DTF 130 III 325 consid. 2.3; ASA 80.626 consid. 3.3).

IL MESSAGGIO

Il Consiglio di Stato propone di confermare il prelievo di una tassa di concessione per l'uso speciale del suolo pubblico (art. 14 LA-LAEI), che non è più basata però sul criterio del consumo di energia da parte del consumatore finale, ma che è orientata alle infrastrutture di rete.

Ha dato incarico ad un gruppo di lavoro con il compito di allestire delle modifiche della LA-LAEI.

Il gruppo ha proposto di abbandonare il tributo secondo una tariffa che divide in categorie i consumatori finali sostituendolo con una tassa per la concessione dell'uso speciale del suolo pubblico a carico dei gestori di rete, che viene addossata o ribaltata sui consumatori finali in modo uniforme su tutto il territorio cantonale. Questo sistema è destinato a garantire il principio dell'equità di trattamento (art. 14 e 14a del disegno di legge).

Introducendo questo sistema, il gruppo di lavoro che ha preparato il disegno di legge non ha però avvertito le conseguenze che un addossamento uniforme della nuova tassa avrebbe comportato per i grandi consumatori: l'attenzione era infatti focalizzata, in modo particolare, sulle conseguenze per i Comuni e sul carico in cts/kWh per i consumatori, ma non sugli importi globali. La proposta, così come formulata, conformava per un grosso consumatore, un importo a carico obiettivamente insostenibile e che avrebbe potuto mettere in pericolo gli interessi economici del Cantone.

In queste circostanze - ai fini della determinazione del valore totale del consumo di energia elettrica nel Cantone, utilizzato per calcolare l'addossamento uniforme al consumatore finale - il governo propone di non tener conto della quota eccedente una determinata soglia fissata nel regolamento di applicazione. Così facendo, la quota che supera la soglia definita nel regolamento non verrà neppure presa in considerazione per il computo della tassa al consumatore finale.

Una scelta che invitiamo il Gran Consiglio ad adottare e che rispetta i limiti del diritto federale (che consente di accollare queste tasse ai consumatori finali, esibendole a parte), e sorretta da un interesse pubblico assolutamente preminente.

Con questo sistema, la tassa per l'utilizzo del demanio pubblico a carico del gestore di rete resta uniforme ma vengono introdotte delle regole sulle modalità di addossamento.

L'emulazione del modello di calcolo previsto fissa il *breakpoint* fra la situazione odierna e quella futura prevista con la modifica oggetto di questo messaggio fra 7-8 mio di kWh. La proposta di stabilire nel regolamento che, invece del consumo totale cantonale, si fa capo ai consumi dei singoli clienti fino a 8 mio di kWh e che solo fino a questa soglia viene applicato il risultante valore in cts./kWh, ci trova consenzienti. Sulla base dei dati globali e togliendo il consumo oltre la soglia dei 8 mio kWh, il valore del consumo totale di elettricità per il calcolo del corrispettivo in cts./kWh per l'addossamento della tassa sul demanio diminuirebbe di ca. 250 mio kWh (passando da 2'750 a 2'500 mio kWh) e si passerebbe quindi - indicativamente - da un importo di 0.65 cts./kWh a un importo di 0.72 cts./kWh.

IL MESSAGGIO AGGIUNTIVO DEL 29 MAGGIO 2013

Il messaggio aggiuntivo si è reso necessario per correggere una distorsione nel calcolo dell'imposizione che come citato poc'anzi avrebbe compromesso l'attività industriale dei grandi consumatori imponendoli in modo sproporzionato con una influenza diretta e negativa sui costi di produzione.

Infatti il gruppo di lavoro nelle valutazioni iniziali ha prestato particolare attenzione alle conseguenze per i Comuni tralasciando quelle sugli attori economici del cantone. Utilizzare quale coefficiente di ribaltamento Frs. 0,65 cts al KW/h (quello che pagherà il consumatore finale), è risultato per una decina di grossi consumatori un aumento insostenibile dei costi rispetto agli attuali.

Il messaggio aggiuntivo si propone di correggere questa distorsione prevedendo di plafonare l'importo ricavato e di non tener conto della quota eccedente una determinata soglia fissata nel regolamento di applicazione. Con questo correttivo, la quota eccedente la soglia di 8 mio di kWh non sarà più presa in considerazione per il computo della tassa al consumatore finale.

Questo esonero non tocca il principio del prelievo della tassa d'uso a carico dei gestori di rete, che rimane uniforme. Saranno tuttavia introdotte regole sulle modalità di ribaltamento, ossia il quantitativo di energia preso in considerazione sarà diminuito.

IL MESSAGGIO AGGIUNTIVO BIS DELL'8 OTTOBRE 2013

Al termine dell'incontro tra la Consigliera federale Doris Leuthard e il Commissario europeo per l'energia, Günther Oettinger, per discutere dello stato di avanzamento dei negoziati in vista della conclusione di un accordo bilaterale sull'energia elettrica tra la Svizzera e l'Unione europea, il DATEC ha comunicato che l'entrata in vigore della seconda tappa della liberalizzazione del mercato elettrico in Svizzera sarà posticipata.

Ricordiamo che la liberalizzazione completa del mercato era prevista per il 1. gennaio 2014, 5 anni dopo l'entrata in vigore della nuova legge federale su l'approvvigionamento elettrico (LAEI). Una decisione di competenza del Consiglio federale ma che può essere oggetto di referendum facoltativo. Il DATEC ha annunciato che sta valutando diversi modelli di implementazione e il Consiglio Federale vuole risolvere il tema della liberalizzazione del mercato elettrico svizzero contemporaneamente alla negoziazione degli accordi bilaterali specifici con l'obiettivo di garantire alla Svizzera l'accesso al mercato europeo dell'energia elettrica, comprese le regole relative a concorrenza, tutela dell'ambiente, trasparenza di mercato e aspetti istituzionali.

A seguito di questo sviluppo si è resa imprescindibile una nuova ed ulteriore modifica della LA-LAEI poiché le concessioni di aziende che forniscono energia elettrica non decadono più al 31 dicembre 2013. La decadenza delle concessioni di aziende che forniscono energia elettrica a questa data si riferisce a quelle tuttora vigenti, e a quelle già scadute. Pertanto fino alla completa liberalizzazione del mercato, i Comuni devono poter riscattare le reti secondo l'art. 38 LMSP. A quel giorno i Comuni dovranno disporre di concessioni per l'uso speciale delle strade pubbliche comunali (art. 13 e 14 LA-LAEI), che avranno una prima durata di 5 anni per consentir loro di valutare la nuova situazione e di fare le necessarie esperienze e per decidere poi eventuali riscatti delle reti. Anche questi riscatti rimarranno disciplinati dall'attuale dall'art. 38 LMSP.

Con questo differimento i Comuni non devono ancora essere chiamati a rilasciare concessioni per l'utilizzazione del demanio pubblico; d'altra parte a seguito della sentenza del 17 novembre 2011 del TF i Comuni non possono riscuotere una tassa sul consumo dell'energia.

La soluzione trovata con il nuovo messaggio aggiuntivo è quella di far ricadere il tutto come tributo. La decisione sarà quella di fissare un tributo contro il quale si potrà interporre (se del caso) reclamo. Pertanto si è reso necessario introdurre per norma transitoria un articolo che prevede la riscossione da parte dei Comuni (e del Cantone) di una tassa sull'uso delle strade pubbliche, calcolata conformemente all'art. 14 cpv. 2 (nuovo) LA-LAEI. Questa tassa annuale metrica compresa fra 0.8 e 1.1 frs./mq è stabilita dal Cantone secondo i criteri dei cpv. 2, 3 e 4 dell'art. 14. e verrà notificata con decisione formale ai gestori di rete (art. 22 cpv. 5, nuovo).

Questa tassa potrà essere computata ai consumatori secondo le disposizioni della LAEI, e fatturata specificatamente nella bolletta.

Stante quel che precede sono stati ulteriormente modificati gli articoli 20 e 22 cpv. 2 LA-LAEI, dev'essere aggiunto un nuovo cpv. 5 all'art. 22 LA-LAEI.

La Commissione ha approfondito e valutato attentamente le proposte di ripristino dei vecchi cpv. 5 e 6 dell'art. 38 LMSP e ha deciso di aderire alla proposta governativa di adottare il nuovo art. 38 cpv. 4bis; mentre per quanto attiene la proposta di ripristino del 4ter ha deciso di non ritenerla indispensabile.

Aggregazioni

Ci siamo altresì chinati sulle conseguenze che questa nuova modifica legislativa potrebbe avere nel processo delle aggregazioni comunali. In virtù dell'art. 12 cpv. 3 della legge sulle aggregazioni, il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi dei Comuni precedenti. Qualora dovesse presentarsi il caso in cui più distributori fossero attivi nel nuovo comune si potrà far capo, per risolvere il tema contingente, all'applicazione dell'art. 4 della legge (competenza del CdS secondo il cpv. 4 e principio di razionalità e efficienza secondo il cpv. 6). Il Governo potrà pure invocare il Regolamento che specifica i gestori di rete e i relativi comprensori di distribuzione, aggiornandoli anche in funzione dei cambiamenti approvati nei rapporti di gestione (art. 5).

Comuni

Per quanto attiene l'introduzione nella legge di una norma attributiva di competenza per la decisione di riscossione da intimare ai gestori rete (ad esempio il Governo per la tassa sulle strade cantonali, e i Municipi per quella sulle strade comunali) abbiamo optato per una soluzione che la preveda nel regolamento (cfr. l'art. 9 RLA-LAEI). Per chiarezza ribadiamo che il testo di legge prevede che la tassa è fissata dal Governo e stabilisce che sia valida per tutto il Cantone. La tassa è stabilita secondo i criteri previsti nell'art. 14 cpv. 2, 3 e 4.

L'art. 22 cpv. 5 richiama la norma transitoria facendola decadere al momento dell'entrata in vigore della liberalizzazione del mercato. La decisione formale che fissa la tassa a carico dei gestori di rete per l'uso speciale delle strade cantonali e comunali sarà di

competenza del Consiglio di Stato che la fisserà nel regolamento che sarà emanato all'entrata in vigore delle modifiche di legge 1.1.2014. Inserendo questa tassa nel contesto della fissazione dei tributi causali i Municipi potranno adottare questa decisione nei limiti dell'art. 14 cpv. 2. In un secondo tempo sarà necessario adottare la loro decisione formale iscrivendola nei propri regolamenti.

Con questa modifica i Comuni non incassano più come prima. Il prolungamento della norma transitoria oggetto di questo messaggio aggiuntivo non modifica questo aspetto.

IL PUNTO DI VISTA DEI DISTRIBUTORI

La Commissione in occasione dell'audizione con Enerti SA ha registrato alcune critiche puntuali al disegno di legge in esame. Enerti SA ha confermato che la modifica proposta è incompleta ed insoddisfacente perché sarà causa di incertezza ed insicurezza giuridica per gli operatori del mercato.

La scrivente Commissione non ritiene però di dover intervenire in tal senso.

Il Consiglio di Stato con lettera del 9 ottobre 2013 ha infatti confermato che alcuni punti sollevati sono stati in parte risolti con il messaggio aggiuntivo bis (6775B). Ha inoltre precisato alcuni aspetti che potevano indurre a interpretazioni differenti. Invitiamo il Consiglio di Stato semmai a considerare ulteriori aspetti da precisare nel progetto di revisione totale della LMSP previsto per inizio 2014.

PROPOSTA COMMISSIONALE

Il progetto di legge annesso al messaggio governativo disciplina l'uso del suolo pubblico (strade cantonali e comunali) per la posa e la manutenzione delle reti elettriche e la relativa tassa di concessione a titolo esclusivo. Sono salvaguardati invece i principi delle norme della LA-LAEI che sono stati introdotti per tener conto della liberalizzazione totale del mercato dell'energia e, con questo, della caduta dei monopoli naturali di distribuzione di cui i Comuni beneficiano tuttora poiché i clienti finali fissi non hanno, per il momento, libero accesso al mercato (art. 6 cpv. 6 LAEI)⁴.

Con l'entrata in vigore della LAEI sono decaduti i regimi di monopolio sull'approvvigionamento elettrico e, di conseguenza, sono stati soppressi anche i monopoli di distribuzione ai clienti finali sanciti nel Cantone Ticino dalla LMSP ed anche dalla LAET⁵. In questo modo, la base legale per i contributi convenzionali (meglio conosciuti come "*privative*") è venuta a cadere e ai Comuni ticinesi è venuta a mancare una fonte d'entrata molto importante, valutata all'incirca a 40 milioni di franchi⁶. Per compensare questa perdita - a cui i Comuni non volevano ovviare, ricorrendo magari ad un aumento del moltiplicatore d'imposta - il legislatore cantonale ha introdotto con il DL urgente un tributo specifico sull'uso delle reti di distribuzione, calcolato in base ai consumi (art. 10), ed

⁴ Come noto, la liberalizzazione completa del mercato interverrà il 1° gennaio 2014, ma sarà assoggettata a referendum facoltativo (art. 34 cpv. 3 LAEI).

⁵ Art. 3 e 3a LAET, abrogati dalla LA-LAEI.

⁶ Questa somma si riferisce al 2007, secondo i dati forniti dall'ESI nel luglio del 2008 (messaggio 6249, pag. 9, VII/2; rapporto di maggioranza 6249 R1, pag. 4, 5b)

in seguito una tassa di concessione per l'uso del suolo pubblico, prelevata anch'essa secondo gli stessi criteri (art. 14 LA-LAEI).

La sentenza del Tribunale federale ed il conseguente annullamento dell'art. 14 LA-LAEI, i Comuni ticinesi saranno privati a partire dal 1° gennaio 2014 di questa *“importante fonte di reddito”* (cfr. art. 22 cpv. 2-4 LA-LAEI) e che questa perdita non potrà essere compensata con tasse o tributi che siano incompatibili con i principi del divieto dell'arbitrio, con quelli dell'imposizione fiscale e con quelli dell'esclusione dell'imposizione cantonale e comunale (art. 9, 127 e 134 Cost.).

La Commissione invita il Consiglio di Stato a valutare la possibilità di rinunciare alla parte di contributo cantonale a favore dei Comuni, in modo proporzionale alla superficie di questi ultimi.



Ai sensi dei considerandi la Commissione speciale energia invita il Parlamento ad approvare il decreto legislativo leggermente modificato rispetto al messaggio governativo.

Per la Commissione speciale energia:

Paolo Sanvido, relatore

Canevascini - Caverzasio - Dadò -

De Rosa - Foletti - Garzoli - Jelmini -

Maggi - Passalia - Schnellmann - Storni

Disegno di

LEGGE

cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007, del 30 novembre 2009 (LA-LAEI); modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 9 aprile 2013 n. 6775 del Consiglio di Stato,
- visto il messaggio aggiuntivo 29 maggio 2013 n. 6775A del Consiglio di Stato,
- visto il messaggio aggiuntivo bis 8 ottobre 2013 n. 6775B del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 22 ottobre 2013 n. 6775R/AR/BR della Commissione speciale energia,

d e c r e t a :

I.

La legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007, del 30 novembre 2009 (LA-LAEI), è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 1, 4 e 5

¹Il Cantone o i Comuni, se compatibile con la destinazione generale, devono concedere ai gestori di rete mediante convenzione il diritto di posare, mantenere e tenere in esercizio lungo le strade pubbliche le linee e le installazioni necessarie alla fornitura di energia elettrica.

⁴In caso di violazione della legge o della concessione, in particolare in caso di prestazioni non conformi, il Cantone o i Comuni possono disdire la convenzione con un preavviso di un anno.

⁵Le convenzioni stipulate dai Comuni e la loro disdetta devono essere approvate dal Consiglio di Stato.

Art. 13a (nuovo)

Obblighi del gestore di rete

¹I proprietari e i gestori di rete adottano tutte le disposizioni necessarie per liberare il Cantone e il Comune da ogni responsabilità e assumono i costi di eventuali liti giudiziarie.

²Per il resto, sono applicabili le disposizioni degli art. 45 e 45a della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907.

Art. 14 cpv. 1, 2, 3 e 4 (nuovo)

Tasse

¹Per la concessione dell'uso speciale delle strade pubbliche cantonali e comunali, il Cantone e i Comuni riscuotono una tassa a carico dei gestori di rete.

²Questa tassa viene calcolata sulla base della superficie stradale, moltiplicata per una tassa annuale metrica compresa fra 0.8 e 1.1 fr./mq, ed è valida per tutto il Cantone.

³Tale superficie dei beni cantonali e comunali viene accertata e adeguata dal competente geometra revisore.

⁴Eventuali regole specifiche per la definizione della superficie dei beni cantonali o comunali del demanio artificiale d'uso comune (strade pubbliche, piazze, posteggi ecc.), così come la tassa metrica annuale di cui al capoverso 2, saranno definite dalle disposizioni di applicazione.

Art. 14a (nuovo)

Computo della tassa ai consumatori finali

¹La tassa di concessione può essere computata ai consumatori finali secondo le disposizioni della LAEI.

²A garanzia dell'equità di trattamento, l'addossamento al consumatore finale deve avvenire in maniera uniforme su tutto il territorio cantonale. Eventuali differenze fra i comprensori di rete dovranno essere pareggiate dai gestori stessi tramite adeguati sistemi compensativi.

³Le modalità, il sistema di computo e i limiti dell'addossamento ai consumatori finali sono stabiliti dal regolamento.

Art. 14b (nuovo)

Prestazioni contrattuali

¹Rimangono riservate eventuali altre prestazioni del gestore di rete disciplinate contrattualmente con i Comuni.

²Queste prestazioni devono essere esposte separatamente e devono essere conformi al diritto federale.

Art. 17 cpv. 1

¹Le contestazioni relative all'applicazione della presente legge sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato.

Concessioni di aziende

Art. 20

Tutte le concessioni di aziende che forniscono energia elettrica decadono con la completa liberalizzazione del mercato ai sensi della LAEI.

Norma transitoria

Art. 22 cpv. 2 e 5 (nuovo)

²Gli articoli 13 e 14 cpv. 1 entreranno in vigore con la completa liberalizzazione del mercato.

⁵Fino alla completa liberalizzazione del mercato, il Cantone e i Comuni riscuotono, tramite decisione formale, una tassa a carico dei gestori di rete per l'uso speciale delle strade cantonali e comunali.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge viene pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2014.

ALLEGATO

Con l'entrata in vigore della presente legge:

La legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 3 (nuovo)

³L'uso speciale delle strade pubbliche da parte dei gestori delle reti elettriche è disciplinato a titolo esclusivo dalla legge speciale.

La legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 è modificata come segue:

Art. 38 cpv. 4bis (nuovo)

^{4bis}Il riscatto può essere chiesto quando sia trascorso un terzo della durata complessiva della concessione, e sarà preceduto dal preavviso di due anni.